

Istituzione di Trust

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventuno del mese di novembre.

In Roma, nel mio studio in via Cola di Rienzo n. 52.

21-XI-2023

Avanti a me Prof. Avv. Lorenzo Cavalaglio, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

XXX Xxxx, nato a Roma il 25 giugno 1967, residente in Roma, via xxxxxxxxxxx codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx, il quale dichiara di essere di stato civile libero, di seguito appresso denominato "Disponente".

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto mediante il quale conviene e stipula quanto segue.

PARTE PRIMA**DISPOSIZIONI GENERALI****1) Istituzione del "Trust"**

1.1 XXXX Xxxx istituisce un "Trust", a norma della Legge 16 ottobre 1989 n. 364 (successivamente Legge 364/1989) di Ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (successivamente Convenzione dell'Aja) e della Trust (Jersey) Law 1984 e suoi amendments (successivamente legge regolatrice del "Trust"), per gli scopi e con l'oggetto di cui al punto 2.

1.2 Il "Trust" è denominato "TRUST XXXXXXXX" da qui in poi più semplicemente detto "Trust".

1.3 Il "Trust" ha effetto dal momento della sua istituzione che avviene in data odierna.

1.4 Il "Trust" è irrevocabile dal "Disponente".

2) Scopo e Oggetto del "Trust"

2.1 Il Disponibile istituisce il presente "Trust" al fine di segregare i beni infra indicati nonché successivamente ed eventualmente altri beni mobili e/o immobili, somme di danaro, quote di partecipazione societarie, diritti derivanti da contratti, obbligazioni, polizze assicurative e previdenziali nazionali ed estere (vita, morte, ecc.) e quant'altro, per il soddisfacimento dei bisogni ed esigenze familiari del Beneficiario al fine di assicurare il mantenimento dell'attuale tenore e qualità di vita, la cura e assistenza, personale e medica.

3) Individuazione del "Trustee"

3.1 Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee; tale ufficio può essere ricoperto da una o più persone, ed in tale caso "un Trustee" indica ciascuna di esse e, se non diversamente disposto, le relative decisioni dovranno essere prese all'unanimità; ove venga meno uno dei componenti dell'ufficio i Trustees superstiti proseguiranno

Registrato a Roma 1

il 22 Novembre 2023

n. 31525/ 1T

esatte € 200,00.

Trascritto a Roma 1

il 24 Novembre 2023

al n. 105175
di formalità.

Trascritto a Latina

il 23 Novembre 2023

al n. 22945

di formalità.

senza necessità di sua sostituzione.

3.2 "Primo Trustee" del "Trust" viene nominato

da qui in poi semplicemente detto il "Trustee".

3.3 L'eventuale successivo Trustee verrà nominato secondo le disposizioni del disponente, ove esistenti, diversamente sarà nominato a cura del beneficiario, se capace, diversamente a cura del Giudice Tutelare competente territorialmente.

4) Dotazione dei Beni al "Trust"

4.1 Il "Disponente" costituisce in Trust, per le finalità e con le limitazioni derivanti dal presente atto ed agli effetti di cui alla Legge 16 ottobre 1989 n. 364 - Ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai "Trusts" ed al loro riconoscimento, quanto segue:

A) diritto di piena **proprietà** delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Roma, alla Via

B) diritto di piena **proprietà** della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Roma, alla Via

C) diritto di piena **proprietà** della seguente porzione immobiliare facente parte del villino quadrifamiliare sito in Comune di Terracina (LT), località

D) diritto di piena **proprietà** delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Roma, alla Via

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, si precisa:

- che i dati di identificazione catastale come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto;

- il Disponente dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul cal-

colo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale, ai sensi della vigente normativa;

- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari. Unitamente al bene sopra descritto si intendono costituiti in "Trust" tutti i beni mobili, arredi e corredi contenuti nel medesimo immobile, nonchè i proporzionali diritti di comproprietà sugli eventuali enti comuni condominiali ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile.

I beni immobili in oggetto vengono costituiti in "Trust" nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni relativo diritto, azione, ragione e servitù, come ora spettanti al Disponente, che ne garantisce la legittima proprietà per averli acquistati:

Per quanto riguarda i beni immobili di cui alla lettera A):

- con atto di compravendita ricevuto dal notaio

Per quanto riguarda il bene immobile di cui alla lettera B):

- con atto di compravendita ricevuto dal notaio

Per quanto riguarda il bene immobile di cui alla lettera C):

- con atto di compravendita ricevuto da me notaio

Per quanto riguarda i beni immobili di cui alla lettera D):

- con atto di compravendita ricevuto dal notaio

Il Disponente dichiara altresì che i beni immobili in oggetto sono liberi da pesi, oneri, vincoli e formalità pregiudizievoli ad eccezione di:

- Iscrizione di ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di un mutuo fondiario sull'immobile di cui alla lettera B) con atto del notaio

conferisce altresì gli autoveicoli di sua proprietà:

5) Individuazione dei "Beni in Trust" - "Fondo in Trust"

5.1 Sono "Beni in Trust", che ne costituiscono il "Fondo in Trust":

a) i beni e i diritti oggetto di questo atto;

b) ogni somma di denaro o bene immobile e mobile e/o diritto, di qualsiasi natura, che successivamente al presente atto istitutivo il "Disponente" o terzi chiedano di essere ricompresi tra i "Beni in Trust";

c) ogni bene immobile e mobile e/o diritto acquistato per mezzo dei "Beni in Trust" od in ogni modo derivante e/o generato a qualunque titolo dai "Beni in Trust" e dal loro impiego;

d) i proventi, frutti e le rendite dei beni e dei diritti di

quanto sopra indicato.

5.2 I "Beni in Trust" sono in **esclusiva proprietà** del Trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto enunciato in questo strumento, e costituiscono una **massa distinta** non facente parte del patrimonio del Trustee medesimo né di alcun regime patrimoniale nascente da matrimonio e/o convenzione matrimoniale, sicché gli eventuali creditori del Trustee non possono far valere le loro ragioni sulle somme e/o beni ricompresi in questo Trust, così come tali beni saranno insensibili alle vicende familiari e/o successorie e/o fiscali del Trustee, conformemente alle norme di legge applicabili, ed in particolare, giusto il disposto dell'art.11, comma 2 e 3) della detta Convenzione dell'Aja e dell'art 54 della legge regolatrice del "Trust" (Trust (Jersey) Law 1984 e suoi amendments).

6) Dotazione di "Beni in Trust" da parte di soggetti diversi dal "Disponente"

6.1 Chiunque, diverso dal "Disponente", potrà trasferire in qualsiasi momento somme di denaro, diritti, beni mobili ed immobili al "Trustee", affinché siano inclusi fra i "Beni in Trust", fermo restando che tali trasferimenti costituiscono il mezzo per l'attuazione dello scopo del "Trust" in precedenza enunciato.

7) Individuazione dei Beneficiari

7.1 Beneficiario del "Trust" è:

8) Durata del "Trust"

8.1 Il termine finale del presente Trust è il decorso di anni 30 (trenta) dalla sua istituzione.

8.2 Tuttavia, defunto il disponente, i Beneficiari finali avranno il diritto di richiedere il trasferimento anticipato della propria quota del Fondo in trust.

9) Legge regolatrice del Trust

9.1 Il "Trust" è regolato dalla legge di Jersey (Trust (Jersey) Law 1984 e suoi amendments).

9.2 Il "Trustee" può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale sia valido il "Trust" e le sue disposizioni o che sia comunque più favorevole al "Trust" e alle sue disposizioni. Di tale sostituzione il "Trustee" deve dare comunicazione scritta al Disponente se in vita, diversamente al beneficiario. In tale ipotesi il "Trustee" potrà effettuare le modifiche relativamente alle disposizioni di quest'atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

10) Legge e Sede dell'Amministrazione

10.1 La sede dell'amministrazione del Trust è in Roma, via

10.2 Le obbligazioni e la responsabilità del "Trustee" sono cumulativamente disciplinate dalla legge regolatrice del

"Trust" e dalla Legge Italiana.

10.3 La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del "Trustee" posti in essere in Italia e riguardante beni immobili siti in Italia, beni mobili registrati, quote ed azioni di società italiane sono regolate dalla legge italiana.

11) Autorità giudiziaria

11.1 Ogni controversia relativa all'istituzione, validità ed effetti del Trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla competenza della Corte di Jersey (Isole del Canale).

11.2 Ogni controversia relativa ai diritti del Beneficiario o di qualsiasi obbligazione o diritto del "Trustee", o di qualsiasi altro soggetto menzionato in quest'atto, è devoluta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana del foro competente secondo il diritto processuale italiano.

PARTE SECONDA

I BENEFICIARI

12) Appartenenza del Fondo in Trust

12.1 (**Beneficiari del Reddito**) Il Trustee tiene il fondo in Trust a vantaggio del beneficiario.

12.2 Per l'effetto il Trustee nella sua discrezionalità dovrà:

- a) valutare quali esigenze soddisfare con i beni in Trust;
- b) impiegare per tale scopo il Reddito del Fondo in Trust e, ove occorra, il Fondo stesso.

12.3 (**Beneficiari del Patrimonio Residuo**) Al termine del "Trust", i beni residui costituenti il Fondo in Trust saranno attribuiti al beneficiario, sopra identificato, se in vita, diversamente ai disponenti o ai loro eventuali discendenti in linea retta.

12.4 Il Trustee, in accordo con la legge applicabile, terrà il Fondo in Trust a disposizione dei relativi beneficiari finali e curerà qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza opponibile ai terzi.

12.5 E' nella discrezionalità del Trustee, istituire uno o più nuovi "Trust" ad hoc designando quale Beneficiario del nuovo "Trust" il Beneficiario finale di questo "Trust", di cui sopra, con la conseguenza che il "Fondo in Trust" non sarà più soggetto alle norme del presente atto, bensì a quelle del nuovo atto istitutivo stipulato dal "Trustee", con le modalità, condizioni e termini che il beneficiario gli indichi.

13) Divieto di trasferimento dei diritti dei Beneficiari

13.1 I diritti dei "Beneficiari del Reddito" e del "Patrimonio Residuo" di cui all'art. 12.1 e 12.3 sono personali e non sono trasferibili per atto fra vivi.

13.2 Il solo Disponente ha facoltà di sostituire i beneficiari sopra indicati con altri Beneficiari, così come potrà in ogni tempo nominare nuovi beneficiari che si aggiungeranno a quello originario, salvo quanto disposto all'art. 7.

14) "Trust" protettivo

14.1 Le disposizioni in favore dei beneficiari sono oggetto di "Protective Trust" secondo le disposizioni della legge regolatrice del "Trust" e quindi si applicano le forme di tutela ivi previste. In particolare, tali diritti sono indisponibili e vengono meno sia in caso di disposizione, sia qualora il titolare sia dichiarato fallito o sia esposto al rischio di atti conservativi o di esecuzione.

15) Nuovi "Trusts"

15.1 Il "Trustee" ha il potere in piena ed assoluta discrezionalità, in forza delle esigenze dei beneficiari, di costituire in un nuovo "Trust" tutti o solo alcuni dei "Beni in Trust", qualora lo ritenga più utile e/o efficace per il miglior raggiungimento degli scopi del "Trust".

PARTE TERZA

IL TRUSTEE

16) Custodia - Segregazione

16.1 Il "Trustee" deve custodire i "Beni in Trust" ed è tenuto al compimento di qualsiasi attività necessaria a tutelare la consistenza fisica dei "Beni in Trust", il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del "Trust".

16.2 Il "Trustee" è obbligato a tenere i "Beni in Trust" separati dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.

16.3 Tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrिवibili in registri, pubblici o privati, il "Trustee" è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di "Trustee" del "Trust" o al nome del "Trust" o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del "Trust".

17) Poteri del "Trustee"

17.1 Il "Primo Trustee" dispone dei "Beni in Trust" in completa discrezionalità, senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza mai dover giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario, ed in particolare, in via esemplificativa, con quelli di acquistare, vendere, costituire diritti reali o personali di godimento, accendere ipoteche.

17.2 Tuttavia, i "trustees" successivi potranno alienare i "Beni in Trust" e/o costituirli in garanzia, ove necessario o anche solamente utile per il raggiungimento degli scopi del presente "Trust", solo previo assenso dei beneficiari finali.

17.3 Il "Trustee" ha piena e completa capacità processuale attiva e passiva in relazione ai "Beni in Trust". Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri. Può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere prescrizioni e direttive.

17.4 Se non diversamente disposto in questo strumento, quando l'ufficio di Trustee è composto da più di due persone,

queste deliberano all'unanimità.

18) Deleghe del "Trustee"

1.18 Il "Trustee" è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.

18.2 Egli, peraltro, potrà delegare il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo.

18.3 Il "Trustee" può nominare avvocati, consulenti fiscali, consulenti finanziari, procuratori ad negotia e/o ad acta.

19) Responsabilità del Trustee

19.1 Quando in una qualunque operazione il Trustee informi un'altra parte interessata che egli sta agendo quale Trustee, od in qualsiasi altro modo si riveli l'esistenza del "Trust", qualsiasi pretesa di tale altra parte potrà essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in Trust.

20) Nomina, revoca e/o sostituzione del "Trustee"

20.1 Il potere di sostituzione del Trustee non compete direttamente al Disponente, il quale dovrà presentare apposita istanza all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'Art. 11.

20.2 In caso di morte o accertata incapacità del "Trustee", i Disponenti hanno tuttavia il potere di revocare e/o sostituire il "Trustee" stesso, in qualsiasi momento, e nominare il/i nuovo/i "Trustee", con atto a firma autenticata.

20.3 Il Trustee ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata indirizzata con avviso di ricevimento al Disponente con preavviso di 60 (sessanta) giorni, sì che il Disponente possa provvedere alla sua sostituzione.

20.4 Per gli effetti di cui sopra, il "Trustee" revocato/sostituito/dimissionario cesserà immediatamente nella carica e perderà ogni potere e diritto conferitogli con il presente atto, a semplice ricezione della comunicazione di revoca/sostituzione da inviarsi a mezzo servizio postale con attestazione di ricevimento.

20.5 La nomina del nuovo "Trustee" sarà eseguita con scrittura privata a firma autenticata ed avrà effetto ed efficacia erga omnes dal momento della sua trascrizione a favore del nuovo "Trustee" e contro il precedente.

21) Effetti del mutamento del "Trustee"

21.1 In conseguenza della cessazione del "Trustee", per revoca o dimissioni, egli perde *ipso iure* ogni diritto sui "Beni in Trust", con obbligo di consegnare senza indugio qualsiasi documento o atto in suo possesso attinente ai "Beni in Trust", ed è tenuto:

a) a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al suo successore di esercitare i diritti spettanti al "Trustee" sui "Beni in Trust" e, in quanto le risultanze di pubblicità lo richiedano, per farlo risultare quale

"Trustee" di questo "Trust" o anche quale proprietario o titolare dei "Beni in Trust" nella sua specifica qualità di "Trustee" di questo "Trust";

b) a consegnare i "Beni in Trust" al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto o documento in suo possesso che abbia attinenza con il "Trust" o i "Beni in Trust", fornendo ogni ragguaglio il nuovo "Trustee" ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni del "Trust" e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

22) Compenso del "Trustee"

22.1 Si fa espresso rinvio all'art. 26 della Jersey Law on Trusts.

22.2 Le spese sostenute dal Trustee per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust, ivi comprese quelle necessarie per sostenere i costi di gestione, rimborsare se stesso di ogni anticipazione, nonché per il pagamento di eventuali compensi e rimborsi a sé o a terzi.

22.3 Il Trustee ha il diritto di prelevare le somme di cui sopra dai beni del Trust.

23) Rendiconto

23.1 Il Trustee mantiene una contabilità accurata nonché la documentazione di ogni operazione, predisponendo ed aggiornando con ragionevole periodicità una informazione piena sulla consistenza ed il valore dei Beni in Trust e su ogni entrata ed uscita.

23.2 Il Trustee redige, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza di ciascun anno solare, un inventario e bilancio del Fondo in Trust.

23.3 Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Trustee redige e consegna ai "Beneficiari del Patrimonio Residuo" l'inventario ed il rendiconto finale dei beni in Trust.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

24) Disciplina tributaria

24.1 Ai fini della registrazione del presente atto, dichiara il Disponente che il valore dei diritti immobiliari conferiti in trust ammonta ad **Euro 586.060,14 (cinquecentottantaseimilasessanta virgola quattordici)**.

Si richiedono le agevolazioni stabilite dal T.U. 31 ottobre 1990 n. 346 e successive modifiche e integrazioni, come confermato da ultimo dalla Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate.

Il Disponente dichiara di non aver in precedenza fatto altre liberalità in favore del beneficiario del "Trust"; dichiara altresì che tra esso ed il beneficiario intercorre rapporto di parentela in linea retta di primo grado.

25) Disposizioni finali

25.1 Per quanto non disciplinato nel presente atto si appli-

cano le norme della legge regolatrice e della Convenzione dell'Aia del giorno 1 luglio 1985.

Spese e tasse del presente atto sono a carico del Disponente.

NOTIZIE URBANISTICHE

Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 il Disponente, per quanto di spettanza, consapevole, a norma del D.P.R. n. 445/2000 della responsabilità per dichiarazioni false o reticenti, dichiara che:

a) il fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari sopra descritte alla lettera A) è stato edificato con i seguenti titoli edilizi:

b) il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare sopra descritte alla lettera B) è stato edificato con i seguenti titoli edilizi:

c) il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare sopra descritte alla lettera C) è stato edificato con i seguenti titoli edilizi:

d) il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare sopra descritte alla lettera D) è stato edificato con i seguenti titoli edilizi:

- che successivamente, nelle unità immobiliari sopradescritte ai punti a), b), c) e d), non sono stati effettuati interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto provvedimenti abilitativi o in sanatoria.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alle parti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto su ventitrè pagine di otto fogli e fin qui della ventiquattresima.

F.to: XXXX Xxxxx - LORENZO CAVALAGLIO, NOTAIO (L.S.)